

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTARI ANGELA MARIA, FABBRI SERONI ADRIANA, DI GIULIO, SPAGNOLI, RICCI, FRACCHIA, BERLINGUER GIOVANNI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA, VIOLANTE, MANNUZZU, ONORATO, CODRIGNANI GIANCARLA, RIZZO, VAGLI MAURA, NESPOLO CARLA FEDERICA, FRANCESE ANGELA, CHIOVINI CECILIA, MARTORELLI, CANTELM, BOGGIO, PERNICE, BELARDI MERLO ERIASE, BERTANI ELETTA, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, BIANCHI BERETTA ROMANA, BONETTI MATTINZOLI PIERA, BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, BRANCIFORTI ROSANNA, BUTTAZZONI TONELLATO PAOLA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASTELLI MIGALI ANNA MARIA, COCCO MARIA, COMINATO LUCIA, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, CORRADI NADIA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, LODOLINI FRANCESCA, MOLINERI ROSALBA, PAGLIAI MORENA AMABILE, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, ROSOLEN ANGELA MARIA, SARRI TRABUJO MILENA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, TREBBI ALOARDI IVANNE

Presentata il 26 giugno 1979

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'estendersi di un reato di particolare allarme sociale, quale la violenza sessuale, i continui e inquietanti fatti di cronaca ci inducono a presentare anche in questa legislatura la presente proposta di legge.

Del resto il dibattito ampio, e del quale bisogna tenere conto, sviluppatosi nel

paese nel corso di questi ultimi due anni, sta a significare che bisogna intervenire subito legislativamente su questa materia per riformare le norme giuridiche al fine di prevenire e colpire adeguatamente questo fenomeno.

Il rapido evolversi della società italiana negli ultimi decenni ha determinato un

profondo mutamento del sistema di riferimento culturale, dei modelli di comportamento, del costume, dell'organizzazione della vita collettiva, dei rapporti tra le generazioni e i sessi; un mutamento che, accanto a indubbe conquiste sul terreno della dignità e della libertà della persona umana, ha portato con sé guasti, disagi, e anche nuove forme di repressione.

Il tema della libertà sessuale, che in questo quadro generale vogliamo considerare, ha aggregato gruppi sociali, ha mobilitato energie intellettuali, ha costituito il centro dell'attenzione di un largo dibattito che ha avuto, al di là delle diverse angolazioni, un obiettivo certamente positivo, quello di creare una maggiore coscienza e consapevolezza della propria sessualità in ogni uomo e in ogni donna.

Tuttavia il contraddittorio sviluppo italiano, con la concentrazione di esperienze culturali e sociali diverse nelle aree metropolitane, ha generato condizioni di vita difficili, tensioni sociali acute, che si sono scatenate proprio contro quelle stesse conquiste di libertà e di autodeterminazione che pure vi sono state.

In particolare, è venuto a mancare quel controllo sociale, ancorato ad un certo tipo di organizzazione della vita associata e ad una concezione tradizionale dei rapporti tra i sessi, che la comunità assicurava attraverso ognuno dei suoi membri su tutti gli altri; un controllo fondato anche sulla reciproca conoscenza che garantiva una sicurezza maggiore. L'anonimato, l'atomizzazione, la difficoltà di vivere una vita sociale piena e soddisfacente hanno generato una situazione di preoccupante insicurezza.

I frequenti fatti di cronaca, con le preoccupazioni che attorno ad essi si sono create, e l'aumentato numero delle denunce presentate da alcune donne vittime di violenza sessuale, sono il segno di un malessere che colpisce, in particolare modo e quindi maggiormente inquietante, il mondo giovanile.

La violenza colpisce alla cieca, in modo indiscriminato, senza alcuna apparente motivazione nella scelta della vittima. Prende sempre più rilievo lo sviluppo contraddittorio della libertà e della repressione sessuale, la difficoltà che ancora molti incontrano a vivere in modo equilibrato e civile il generale processo di superamento dei pregiudizi.

Si configura una qualità diversa del reato di violenza sessuale, diversa da quella del mondo contadino o comunque legata ad un passato di privilegi di sesso o di classe. Qui siamo in presenza di atti violenti contro un processo di liberazione, di crescita, di realizzazione della personalità. La qualità diversa della violenza sessuale è data anche dall'essere, questa, sempre più manifestazione di un clima di violenza più generale da cui trae origine e alimento, ma alla crescita della quale non c'è dubbio, contribuisce.

La condizione di vita metropolitana e la repressione dello sviluppo della vita sociale del giovane sono aggravate proprio dall'intreccio tra tensioni psicologiche e tensioni sociali collettive. Ne deriva una connotazione, per il reato di violenza sessuale, che sul piano culturale e collettivo pesa fortemente, aggravando di conseguenze negative la convivenza civile nella società dei nostri giorni.

Un altro pericolo che si annida in questi episodi è quello di un certo uso « politico » della violenza sessuale, per combattere le donne in quanto portatrici di un messaggio di trasformazione e crescita dell'intera società, od anche per discriminare o emarginare gruppi, come gli omosessuali e le prostitute.

Queste le considerazioni di carattere generale e il complessivo quadro di riferimento in cui la presente proposta di legge si colloca, ma altre ne vanno fatte sulla normativa vigente; sull'uso che di essa si è fatto.

Non vi è dubbio che la normativa vigente risente fortemente di una concezione della sessualità decisamente anacronistica e rispecchia pregiudizi che sono gravemente offensivi della dignità e della libertà della donna e dell'uomo, anche in relazione alla sfera sessuale, che è privata, ma la cui garanzia deve venire da una società civile.

Infatti l'attuale normativa del codice penale che contempla e punisce i reati contro la libertà sessuale si colloca in una realtà, in un contesto sociale e culturale ormai superato. Tutti sappiamo che una norma è valida in quanto resista il contesto che l'ha generata e siano validi i valori, la concezione, le motivazioni profonde che la ispirano. Crediamo che si possa unanimemente concordare, al di là della diversa ispirazione ideologica di ognuno di noi, che per quanto riguarda gli articoli 519 e seguenti del codice penale sono cambiati i valori che stavano alla base del bene protetto dalla suddetta normativa.

Lo dimostra la crescita culturale e civile di tutto il popolo italiano e la presa di coscienza delle masse femminili che sempre di più e unitariamente chiedono il rispetto della loro dignità, libertà ed eguaglianza di persone e cittadine.

Tutta la vecchia legislazione in questa materia, e ancor più la giurisprudenza che l'ha interpretata, è ancorata ad una ispirazione diversa, e in certo senso opposta, rispetto a quella della difesa della libertà sessuale dell'individuo. Anche se il principio di questa difesa non è assente, perché non potrebbe esserlo, nella struttura di alcuni reati tipici di violenza, esso non assume alcun carattere di centralità; centrale è invece la concezione del sesso visto come « male » e dell'istinto sessuale visto come « peccato ».

Di qui la casistica che distingue fra violenza carnale e atti di libidine, con le derivazioni interpretative che non tanto fanno riferimento al danno e all'umiliazione subiti dal soggetto passivo del reato, quanto alle modalità esteriori dell'azione; di qui lo stesso concetto di « libidine » (quindi di una qualità soggettiva dell'azione del colpevole), come quello intorno a cui ruota l'esigenza della punizione, anziché intorno alla salvaguardia della libertà e dignità della persona offesa.

Nella proposta di legge viene tradotta la profonda esigenza culturale di un mutamento di scala di valori, incentrato sul diritto e la libertà di ciascun individuo di disporre della propria sessualità e sulla

difesa di questo diritto e libertà, con un sostanziale passaggio dei delitti qui considerati nella sfera di quelli contro la persona.

Alla luce delle considerazioni generali svolte, sono punti qualificanti della proposta di legge:

1) la nuova rubrica del Titolo IX del codice penale che riguarda i delitti contro la libertà e il pudore sessuali; con l'esclusione quindi dei concetti di moralità pubblica (estraneo alla *ratio* punitiva della violenza sessuale) e di buon costume (che non ha più alcun titolo di sopravvivenza in una materia dalla quale sono stati esclusi i reati relativi alla prostituzione, attraverso la legge 20 febbraio 1958, n. 75);

2) la previsione, nel nuovo articolo 519, di un delitto base di violenza sessuale il cui elemento materiale è costituito dal compimento di « atti sessuali » (con il superamento e l'unificazione, quindi, di comportamenti finora riferiti alla congiunzione carnale e ad atti di libidine);

3) contribuisce alla definizione del nuovo concetto di « atti sessuali » la previsione, nell'articolo 523-bis (articolo 7 della proposta), di una ipotesi di atti di molestia offensivi della libertà sessuale, destinata a punire con meno gravi sanzioni quei comportamenti di scarsa rilevanza che, pur incidendo in qualche modo nella sfera di libertà del soggetto passivo, non ne aggrediscono decisamente, sia per la loro natura che per le modalità dell'azione, la disponibilità sessuale;

4) fra le aggravanti previste nel nuovo articolo 519 va segnalata la nuova formulazione in base alla quale nei confronti delle persone affette da malattia o inferiorità psico-fisica l'aggravamento della pena (e così la violenza sessuale presunta prevista dall'articolo 519-ter; articolo 4 della proposta) ricorre non come conseguenza della oggettiva sussistenza di quelle condizioni, ma di una incapacità concreta di resistere alla violenza; ne conse-

gue il riconoscimento di una sfera di diritto ai rapporti sessuali delle persone suddette;

5) la nuova previsione di un autonomo delitto di « violenza sessuale di gruppo », nell'articolo 519-bis (articolo 3 della proposta); corrisponde alla avvertita necessità di punire con più gravi e adeguate sanzioni i fenomeni più inquietanti di violenze sessuali collettive, nei quali tende ad esprimersi una nuova qualità della violenza presente nella nostra società;

6) quello che nella legislazione finora vigente viene definito come « ratto » è escluso dalla proposta di legge in quanto appartenente ad una ormai arcaica visione.

Il ratto a fine di matrimonio è abrogato ritenendosi in materia sufficienti le norme regolatrici del sequestro di persona.

Viene invece prevista una speciale figura di sequestro di persona qualificato dal fine di compiere violenze sessuali, con una opportuna articolazione delle pene rispetto all' fatto che la violenza venga o meno attuata e alle varie ipotesi di questa;

7) la corruzione di minori prevista dalla vigente legislazione nell'articolo 530 del codice penale viene modificata nel reato di « offese al pudore sessuale di minore » previsto dall'articolo 9 della proposta; in esso non compare più il concetto di corruzione, anch'esso ancorato ad un' visione colpevolizzante del sesso, mentre viene garantita la tutela del pudore del minore di fronte al compimento di atti sessuali;

8) la procedibilità per i reati di violenza sessuale resta affidata alla querela, irrevocabile salvo che per i fatti previsti dall'articolo 523-bis. Significativamente peraltro il diritto di querela per i minori che abbiano compiuto i 14 anni spetta separatamente e autonomamente agli stessi e ai loro genitori o tutori, mentre i minori che hanno compiuto i 16 anni ne sono i soli titolari.

Rispetto alla procedibilità d'ufficio, richiesta da alcune parti, è stato ritenuto opportuno escluderla per l'esigenza di conservare e affermare il diritto di autodeterminazione della parte lesa (quasi sempre la donna);

9) l'articolo 12 della proposta introduce un particolare e nuovo diritto della parte offesa di chiedere, a chi è investito della direzione del dibattimento, di procedere a porte aperte anche quando vi siano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 423 del codice di procedura penale. In altri termini la parte offesa può esprimere la propria volontà di far celebrare pubblicamente il processo; con ciò contribuendo a rimuovere da processi di questo tipo i caratteri di specialità che continuano nella sostanza a contraddistinguerli;

10) sempre allo scopo di restituire ad una gestione « normale » i processi di violenza sessuale ed insieme per garantire il pieno rispetto della personalità e dei diritti delle vittime di tale violenza, l'articolo 13 della proposta introduce il rispetto di particolari obblighi nell'esame della parte offesa;

11) infine, le abrogazioni contemplate nell'articolo 14 della proposta corrispondono alla nuova visione che permea tutta l'innovazione legislativa e ai valori che essa intende affermare. Esse riguardano l'articolo 521 (atti di libidine); gli articoli 522, 524 e 525 (ratto a fine di matrimonio o di libidine e relative attenuanti); l'articolo 526 (seduzione con promessa di matrimonio); l'articolo 539 (inefficacia dell'ignoranza dell'età della persona offesa); l'articolo 544 (cause speciali di estinzione del reato costituite dal cosiddetto « matrimonio riparatore »).

Da più parti si è chiesto di prevedere una norma relativa al diritto dei movimenti delle donne di costituirsi, in quanto tali, parte civile nei procedimenti per violenza sessuale, come portatori degli interessi generali delle donne.

Il problema è certamente di grande rilevanza e va attentamente considerato: tuttavia ci è sembrato che esso implichi aspetti di carattere generale relativi alla rappresentanza in giudizio di interessi collettivi, e anche diffusi, e alle componenti democratiche abilitate a farli valere; aspetti i quali potranno e dovranno trovare adeguata sistemazione legislativa a livello processuale e di impostazione generale (il nuovo codice di procedura penale), evitando di risolverli con riferimento a settori particolari — seppur di estremo interesse — della legislazione sostanziale.

Onorevoli colleghi! — La presente proposta di legge ha il senso di un aggiornamento della normativa alla nuova concezione che le forze democratiche tanto hanno contribuito a formare e che ora esse

stesse devono difendere e portare avanti, isolando la violenza che si scatena contro una concezione progredita dei rapporti umani.

Sulla base di queste considerazioni si può negare l'esistenza di una contraddizione tra l'evoluzione in senso liberatorio del costume sessuale e la proposta di una nuova normativa più rigorosa. Riteniamo, al contrario che avere agganciato l'abrogazione di norme interpreti di concezioni medioevali all'introduzione di uno strumento legislativo più severo, ed al tempo stesso più equo ed efficace, costituisca la risposta più corretta alla necessità di negare ogni solidarietà ideologica ai violenti, solidarietà — nascosta ed inconscia — che è, essa sì, contraddittoria rispetto alla generale e più complessiva crescita della società e della cultura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La rubrica del titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà e il pudore sessuali ».

ART. 2.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519 - (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

La pena è da 5 a 12 anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 14;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n. 4 dell'articolo 61 del codice penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

6) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se due o più persone riunite commettono i fatti previsti dall'articolo 519, la pena è da 6 a 14 anni.

Se ricorrono le circostanze di cui al capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 519-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-ter. — (*Violenza sessuale presunta*). — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 519 si applica anche a chi commette i fatti ivi previsti senza violenza o minaccia, nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 3 del capoverso dello stesso articolo ovvero quando la persona offesa è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

ART. 5.

L'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 520. — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, commette senza minaccia violenza o inganno, i fatti di cui al primo comma dello articolo 519 nei confronti di persona arrestata o detenuta di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero nei confronti di persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento della autorità competente, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di

qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 6.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523. — (*Sequestro di persona allo scopo di commettere atti sessuali*). — Chiunque priva taluno della libertà personale allo scopo di commettere gli atti previsti dal primo comma dell'articolo 519 e dell'articolo 519-ter, e questi sono commessi, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni; la pena è da 8 a 18 anni nel caso previsto dal primo comma dello articolo 519-bis.

Se ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata.

Se il colpevole non consegue l'intento di commettere gli atti sessuali, le pene sono diminuite fino alla metà ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 523 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 523-bis. — (*Atti di molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia che ne offendono la libertà sessuale è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.

Se la persona offesa è minore degli anni 14, la pena è della reclusione da 3 mesi a 2 anni ».

ART. 8.

La rubrica del capo II del titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 9.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Offesa al pudore sessuale di minore*). — Chiunque commette atti sessuali al fine di offendere il pudore sessuale di persona minore di anni 14, in presenza di questa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni ».

ART. 10.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 541. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nel Capo I di questo titolo comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla cura quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-*bis*, 519-*ter*, 523 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal Capo I e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

Fuori dalla ipotesi di cui all'articolo 523-*bis* la querela proposta è irrevocabile.

Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 16 il diritto di querela spetta esclusivamente ad esso. Se la persona offesa è un minore che ha compiuto gli anni 14, ma non gli anni 16 o è inabilitata, il diritto di querela spetta ad essa o a chi ne esercita la potestà o la tutela.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 543-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 543-*ter.* — (*Pubblicità del dibattimento*). — Nel dibattimento relativo ai delitti previsti dal Capo I il presidente o il pretore prima di disporre, ai sensi del capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale, che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse, interpella la persona offesa e tiene conto della sua volontà nell'assumere la decisione suddetta ».

ART. 13.

Dopo l'articolo 543 è aggiunto il seguente:

« ART. 543-*bis.* — (*Deposizione della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale*). — La polizia giudiziaria, nel raccogliere le informazioni preliminari, la denuncia o la querela della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, e il magistrato che la interroga come testimone, debbono evitare domande che possano violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato ».

ART. 14.

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544 del codice penale sono abrogati.